



ALLEGATO ALLA DELIBERA G.C./C.C.

N. 23

DEL

30/05/2022



Regolamento dell'accesso e della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali

COMUNE DI SESTO ED UNITI

Sommario

<u>Legenda.....</u>	<u>3</u>
<u>Normativa essenziale di riferimento.....</u>	<u>4</u>
<u>Normativa I.S.E.E.</u>	<u>5</u>
<u>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 1 – Principi e finalità</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 2 - La rete delle unità di offerta.....</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 3 - Accesso alla rete delle prestazioni e delle unità di offerta in ambito sociale e priorità.....</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 4 - Informazione e Orientamento</u>	<u>7</u>
<u>Articolo 5 - Modalità di accesso alla rete delle prestazioni e delle unità di offerta in ambito sociale</u>	<u>7</u>
<u>Articolo 6. Istruttoria del procedimento: valutazione ed esito.....</u>	<u>7</u>
<u>Articolo 7. Valutazione multiprofessionale sociosanitaria.....</u>	<u>9</u>
<u>Articolo 8. Trattamento dei dati personali</u>	<u>9</u>
<u>TITOLO II - VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICA E COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA.....</u>	<u>10</u>
<u>Articolo 9 - Compartecipazione alla spesa delle prestazioni</u>	<u>10</u>
<u>Articolo 10 - Dichiarazione Sostitutiva Unica.....</u>	<u>10</u>
<u>Articolo 11 - Incompletezza della D.S.U.</u>	<u>11</u>
<u>Articolo 12 - Attività di controllo delle D.S.U.....</u>	<u>11</u>
<u>Articolo 13 - Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici</u>	<u>11</u>
<u>Articolo 14 – Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa</u>	<u>12</u>
<u>Articolo 15 – Definizione della compartecipazione dell’utenza al costo dei servizi</u>	<u>12</u>
<u>Articolo 16 - Lista di attesa</u>	<u>14</u>
<u>Articolo 17 – I.S.E.E. corrente.....</u>	<u>14</u>
<u>TITOLO III- NORME FINALI</u>	<u>15</u>
<u>Articolo 18. Entrata in vigore e pubblicità aggiuntiva.....</u>	<u>15</u>
<u>Articolo 19. Norma transitoria</u>	<u>15</u>
<u>ALLEGATO A – LE PRESTAZIONI.....</u>	<u>16</u>
<u>CAPO I - INTERVENTI PER LA DOMICILIARIETÀ</u>	<u>16</u>
<u>1. Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.).....</u>	<u>16</u>
<u>2. Servizio di Pasti a domicilio.....</u>	<u>17</u>
<u>3. Servizio di Trasporto sociale.....</u>	<u>18</u>
<u>4. Servizio di Telesoccorso.....</u>	<u>19</u>
<u>CAPO II - INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI</u>	<u>20</u>
<u>5. Servizio di assistenza Domiciliare Minori (A.D.M.).....</u>	<u>20</u>
<u>6. Servizio incontri protetti.....</u>	<u>22</u>
<u>7. Servizio affidi familiari.....</u>	<u>23</u>
<u>8. Strutture residenziali per minorenni.....</u>	<u>24</u>
<u>CAPO III – SERVIZI TERRITORIALI PER DISABILI.....</u>	<u>25</u>
<u>9. Servizio di Formazione all’Autonomia per persone disabili (S.F.A. e S.F.A Dote) e Centro Socio Educativo (C.S.E.).....</u>	<u>25</u>
<u>CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO</u>	<u>27</u>
<u>10. Interventi di sostegno economico.....</u>	<u>27</u>
<u>CAPO V – INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI SERVIZI.....</u>	<u>28</u>
<u>11. Servizio semi residenziale Centro Diurno Disabili (C.D.D.).....</u>	<u>28</u>
<u>12. Contributo per l’integrazione di rette di servizi residenziali.....</u>	<u>29</u>

Legenda

Ai fini del presente regolamento, si richiamano le seguenti definizioni fondamentali, rinviando al d.P.C.M. n. 159/2013 per le ulteriori:

- a) *Prestazioni sociali*: per prestazioni sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- b) *Prestazioni sociali agevolate*: per prestazioni sociali agevolate si intendono tutte le prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- c) *Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria*: per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria si intendono quelle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti: - di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio; - di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio; - atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;
- d) *Richiedente*: il soggetto che, essendone titolato sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata;
- e) *Beneficiario*: il soggetto al quale è rivolta la prestazione sociale agevolata.

Ai sensi del d.P.C.M. n. 159/2013, l'I.S.E.E. è calcolato ordinariamente con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente di cui all'articolo 3 del medesimo decreto. In ogni caso, l'I.S.E.E. differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalità stabilite agli articoli 6, 7 e 8 del d.P.C.M. n. 159/2013, limitatamente alle seguenti:

- I. prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;
- II. prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi.

Ai fini della determinazione della compartecipazione alla spesa del beneficiario, si intende per:

- f) I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare rilevante, ai sensi del d.P.C.M. n. 159/2013;
- g) I.S.E.E. iniziale: è il valore al di sotto del quale la compartecipazione da parte dell'utenza non sussiste ovvero, per le singole prestazioni per cui ciò è previsto, è pari a una determinata quota stabilita d'intesa con il beneficiario o chi lo rappresenta;
- h) I.S.E.E. finale: è il valore al di sopra del quale si prevede che l'utenza debba corrispondere una quota pari all'intero costo, prezzo o retta massima stabilita.

Normativa essenziale di riferimento

- Costituzione Europea
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Codice civile
- Legge 03 marzo 2009 n. 18, recante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006
- D.M. 31 dicembre 1983, rubricato Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale
- D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla l. 26 aprile 1983, n. 131, rubricato Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983
- Legge 07 agosto 1990, n. 241, rubricata Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- Decreto Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, rubricato Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rubricato Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
- Legge 05 febbraio 1992, n. 104, rubricata Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, rubricato Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rubricato Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
- Legge 08 novembre 2000, n. 328, rubricata Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
- Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rubricato Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa
- d.P.C.M. 12 Gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rubricato Codice in materia di protezione dei dati personali
- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, rubricato Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122
- D.M. 08 marzo 2013, rubricato Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'I.S.E.E.
- d.P.C.M. 05 dicembre 2013, n. 159, rubricato Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente
- D.M. 07 novembre 2014, rubricato Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159
- L.R. 12 marzo 2008, n. 3, rubricata Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale (e relativi provvedimenti attuativi)
- Piano di Zona
- Statuto del Comune

– D.G.R. n. VIII-7437 del 13 giugno 2008 e D.G.R. n. VIII-7438 del 13 giugno 2008 e s.m.i.

Normativa I.S.E.E.

- d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014
- D.L. 29 marzo 2016 n. 42 convertito dalla legge 26 maggio 2016, n. 89
- Decreto Direttoriale n. 146 del 1 giugno 2016
- Circolari INPS
- Articolo 28-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58
- Articolo 4-sexies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'articolo 7 del D.L. 3 settembre 2019, n. 101
- D.G.R. n. X/3230 del 06 marzo 2015, rubricata Prime determinazioni per l'uniforme applicazione del DPCM 159/2013

ARTICOLATO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Principi e finalità

1.1 Il presente regolamento disciplina l'accesso unitario agli interventi e ai servizi sociali nel Comune di Sesto ed Uniti e definisce i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni, conformemente alla normativa nazionale e regionale vigente ed in piena coerenza con i principi e le finalità statutarie comunali

1.2 La regolamentazione unitaria dell'accesso è assunta dal Comune di Sesto ed Uniti come strumento di garanzia e di equità per i destinatari degli interventi, di semplificazione e efficienza dell'organizzazione amministrativa, di trasparenza nella gestione del sistema dei servizi.

1.3 La rete degli interventi e dei servizi sociali viene programmata, progettata e realizzata in attuazione del principio di sussidiarietà, in base al quale vengono gestite dall'ente pubblico le funzioni che non possono essere più adeguatamente svolte dall'autonomia dei privati come singoli o nelle formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità.

Articolo 2 - La rete delle unità di offerta

2.1 La rete delle unità di offerta sociale è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, delle strutture diurne, domiciliari, semiresidenziali e residenziali, cui, siccome accreditate ovvero convenzionate, il beneficiario può accedere.

2.2 Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini.

2.3 Il Comune, in forma singola o associata, determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete delle prestazioni e delle unità di offerta in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio.

2.4 Sono riconosciute e promosse dai Comuni, in forma singola e associata, le sperimentazioni di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi, in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità. La gestione associata consente la mappatura aggiornata della rete delle unità di offerta.

Articolo 3 - Accesso alla rete delle prestazioni e delle unità di offerta in ambito sociale e priorità

3.1 Accedono alla rete delle prestazioni e delle unità di offerta sociali qui disciplinate le persone indicate dall'art. 6 della l.r. 12 marzo 2008, n. 3.

3.2 Per le persone temporaneamente presenti, ancorché prive di valido titolo di soggiorno, il Comune attiva gli interventi necessari per fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale, informandone preventivamente, o comunque tempestivamente, i Comuni e/o gli Stati competenti al sostenimento dei relativi oneri, richiedendone a questi la relativa assunzione, riservandosi altresì di promuovere ogni azione a tutela del proprio insorgente credito.

3.3 Conformemente alla normativa vigente, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociale le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, prive di rete familiare, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a sé stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongono interventi assistenziali.

Articolo 4 - Informazione e Orientamento

4.1 Il Comune, attraverso il proprio servizio sociale, presta attività di informazione e orientamento dell'utenza rispetto alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie accessibili, al novero degli interventi e dei finanziamenti erogabili, nonché ai criteri di compartecipazione al costo delle prestazioni fruite/fruende.

Articolo 5 - Modalità di accesso alla rete delle prestazioni e delle unità di offerta in ambito sociale

5.1 L'accesso alla rete delle prestazioni e delle unità di offerta in ambito sociale avviene ordinariamente, senza pretesa di eshaustività, su richiesta dell'utenza ovvero su segnalazione di altri servizi coinvolti ovvero ancora per disposizione dell'Autorità Giudiziaria. È altresì avviata, nei casi previsti dalla legge, una presa in carico d'ufficio. Il Servizio Sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto all'utente o dal suo rappresentante legale e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, ne informa il diretto interessato per acquisirne il consenso, salvo i casi previsti dalla legge.

5.2 Il procedimento amministrativo per l'ammissione alle prestazioni qui disciplinate prende avvio, salvo i casi in cui si debba procedere d'ufficio, con la presentazione di un'istanza di parte, completa della documentazione necessaria. Il relativo procedimento, salvo differenti indicazioni normative o regolamentari, si deve concludere nel termine di 30 giorni solari, salvo proroga per esigenze istruttorie, da comunicarsi tempestivamente al richiedente.

5.3. Nelle situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità e della salute della persona, il Servizio Sociale comunale, accertata anche sommariamente la situazione di bisogno, attiva al più presto la prestazione ritenuta necessaria/praticabile, procedendo in seguito ad adeguata istruttoria.

Articolo 6 - Istruttoria del procedimento: valutazione ed esito

6.1 L'ammissione alla rete delle prestazioni e delle unità di offerta in ambito sociale è valutata dall'ufficio comunale competente, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente e non necessitino di alcuna valutazione professionale o comunque discrezionale.

In coerenza con quanto previsto dall'art. 4 co. 4.3 del presente regolamento, costituiscono, senza pretesa di esaustività, oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- la condizione personale dell'interessato, eventualmente comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi;
- la situazione familiare;
- il contesto sociale;
- la situazione economica e lavorativa.

In conformità alla prerogativa comunali normativamente riconosciute, il comune si riserva di individuare criteri ulteriori anche non economici di selezione dei beneficiari

In caso di situazioni di bisogno che necessitino di interventi multi professionali sono attivate le modalità di valutazione previste all'art. 7.

Per quanto riguarda le prestazioni rese in strutture residenziali il servizio sociale comunale deve preventivamente verificare l'effettiva impossibilità del mantenimento della persona nel proprio ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di rete, con particolare riferimento alle prestazioni di assistenza domiciliare, assistenza domiciliare integrata ed eventuali altre risorse disponibili.

La valutazione della situazione economica dell'utenza è realizzata secondo quanto previsto dal titolo II del presente regolamento.

6.2 L'esito della valutazione di cui sopra, accertata la situazione di bisogno, confluisce nella predisposizione dell'intervento concordato con l'interessato o con il suo rappresentante legale, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda, tenendo conto del modello organizzativo di riferimento e delle risorse esistenti nel contesto di vita della persona.

Ove individuata la necessità di predisporre un progetto personalizzato di intervento, a mero titolo esemplificativo, possono essere presi in considerazione i seguenti elementi:

- l'oggetto della domanda;
- gli obiettivi del progetto;
- le prestazioni attivate;
- la ripartizione economica della spesa
- la durata;
- i tempi e le modalità di monitoraggio e verifica del progetto e della situazione di bisogno.

Per le prestazioni erogate in ambito residenziale, viene definita anche la somma da lasciare in disponibilità all'utenza.

6.3 La immotivata mancata sottoscrizione del Progetto Individualizzato può determinare, salva la necessità di tutela immediata e indifferibile dell'incolumità e della salute della persona, la sospensione/interruzione della prestazione. Nei casi in cui la prestazione non possa essere legittimamente interrotta, il Comune si attiverà in seguito per procedere, anche giudizialmente, al recupero dell'eventuale credito maturato, impregiudicate le segnalazioni del caso all'Autorità Giudiziaria.

Allorquando l'intervento si sostanzia dal punto di vista formale in un contratto sociale, esso è condizione necessaria all'avvio delle attività previste dal progetto stesso.

6.4 Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.

6.5 Ove non diversamente indicato, per la conclusione del procedimento vale il termine

generale di cui alla legge 241/90.

Articolo 7 - Valutazione multi professionale sociosanitaria

In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multi professionale di carattere sociosanitario, il servizio sociale del comune si avvale della collaborazione dell'A.T.S. Val Padana e dell'A.S.S.T. di Cremona in conformità con la normativa vigente, anche regionale.

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali

È garantito il trattamento dei dati personali in conformità con la normativa vigente.

TITOLO II - VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICA E COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Articolo 9 - Compartecipazione alla spesa delle prestazioni

9.1 Per le prestazioni qui disciplinate, salvo quelle per le quali nel proseguo è indicato l'utilizzo del progetto individualizzato, ove sia prevista una compartecipazione al costo, la quantificazione della medesima è definita utilizzando la metodologia della progressione lineare secondo la seguente formula matematica:

$$\text{compartecipazione} = \frac{(\text{ISEE utenza} - \text{ISEE iniziale})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})} \times \text{tariffa}$$

9.2 Per i servizi semi residenziali per persone anziane, disabili e in condizioni di grave emarginazione, la metodologia della progressione lineare è prevista all'interno di una progettazione personalizzata. La quota di compartecipazione lineare, calcolata tenendo conto dell'ISEE utenza, potrà essere personalizzata mediante un'integrazione di un'ulteriore quota aggiuntiva definita sulla base di una puntuale valutazione dell'effettiva sostenibilità del costo del servizio da parte del richiedente.

9.3 La mancata presentazione dell'attestazione I.S.E.E. comporta l'applicazione della tariffa massima stabilita dalla Giunta Comunale.

Nei casi in cui sia immotivatamente inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previa formale messa in mora:

- agisce, anche giudizialmente, per il recupero del credito nei confronti del beneficiario, prevedendo anche forme di rateizzazione;
- può interrompere/ridurre l'erogazione della prestazione, salva la garanzia dei diritti fondamentali della persona.

Articolo 10 - Dichiarazione Sostitutiva Unica

10.1 Ai fini della completezza dell'istruttoria relativa il beneficiario presenta, oltre alla attestazione I.S.E.E. rilevante, anche la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) in corso di validità entro 30 giorni dalla richiesta di attivazione del servizio.

10.2 Ai fini del mantenimento delle agevolazioni fruitive, il beneficiario presenta la nuova D.S.U. entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno. Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di una nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

10.3 Qualora, in corso d'anno, vi siano dei mutamenti delle condizioni economiche e familiari, il cittadino presenta una nuova dichiarazione sostitutiva unica. Gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

Articolo 11 - Incompletezza della D.S.U.

11.1 Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. e il beneficiario presenti un'attestazione ISEE con omissioni o difformità rispetto agli elementi previsti dalla legge, la prestazione è comunque attivata allorché necessaria a garantire i diritti fondamentali della persona, sussistendo comunque l'obbligo del beneficiario di presentazione della corretta attestazione ISEE, pena l'obbligo di corrispondere una quota pari all'intero costo.

Articolo 12 - Attività di controllo delle D.S.U.

12.1 Il Comune di Sesto ed Uniti, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, (anche a campione) diversi da quelli deputati ad altri plessi della pubblica amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.

12.2 In caso di mendacia nella dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali¹.

12.3 Nel caso il dichiarante², accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione al Comune, questi provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 13 - Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

Ai fini dell'accertamento dell'estraneità in termini affettivi ed economici, per i richiedenti che siano o meno in carico al Servizio Sociale, riguardo alle prestazioni sociali di natura sociosanitaria ovvero delle prestazioni agevolate a favore di minorenni, il Responsabile del Servizio competente del Comune di Sesto ed Uniti, previa istanza formale della parte interessata, corroborata da elementi probatori, istruisce il relativo procedimento, che deve

1

Ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa": "qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera."

² Ai sensi dell'articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia."

concludersi entro e non oltre 45 giorni solari dalla presentazione dell'istanza, all'esito del quale è accertata:

- a) la sussistenza delle condizioni di estraneità, ovvero
- b) la non sussistenza delle condizioni di estraneità, ovvero ancora
- c) l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Articolo 14 – Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa

14.1 Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura sociosanitaria e prestazioni agevolate rivolte a minorenni sia tenuto, in tutto o in parte, a sostenerne il costo.

14.2 I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:

- a) dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE;
- b) dalla normativa regionale in materia;
- c) dalle disposizioni del presente regolamento.

14.3 Compete alla Giunta comunale la determinazione delle tariffe nel rispetto degli equilibri di bilancio e la relativa struttura di compartecipazione.

14.4 Le tariffe dei servizi sono comunicate ai richiedenti al momento della presentazione della domanda di fruizione della prestazione e/o al momento di avvio della stessa, e, in ogni caso, all'esito del procedimento relativo.

14.5 Ove resti inadempito da parte del privato l'obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, l'Amministrazione può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa.

È altresì possibile l'interruzione delle prestazioni erogate, per causa di morosità, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Articolo 15 – Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi

15.1 Per la determinazione della compartecipazione dell'utenza al costo delle prestazioni qui disciplinate, salvo diverse disposizioni normative, sono utilizzabili i criteri di seguito indicati:

- tariffazione a cifra fissa;
- tariffazione per fasce;
- criterio della progressione lineare;
- criterio del progetto personalizzato;
- criterio progressione parabolica;
- criteri misti.

15.2 Per quanto concerne le prestazioni destinate ai minorenni, in esecuzione o meno di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, in applicazione del dettato codicistico e del r.d. n. 1404/1934 è previsto che i genitori dei minori:

- inseriti in strutture educative e/o terapeutiche (quando non a totale carico del Servizio Sanitario);
- inseriti in famiglie affidatarie;
- che beneficino di interventi di incontri protetti;
- che beneficino delle prestazioni socio educative, comunque denominate, che si rendano necessarie nel corso dell'affidamento intra o etero familiare o della permanenza in strutture residenziali,

compartecipino al costo degli interventi.

La somma a carico dei genitori, in tali casi, è quantificata in contraddittorio con gli stessi, tenuto conto anche dell'I.S.E.E., prevedendosi comunque a carico dei genitori la necessaria documentazione di redditi e proventi comunque denominati, e prevedendosi la facoltà di esporre le spese sostenute al fine della corretta quantificazione della somma dovuta.

A fini di cui al periodo precedente si procede alla stesura e sottoscrizione di un accordo sostitutivo di provvedimento ex art. 11 della l. n. 241/1990, ovvero di un accordo più generale contemplato in un progetto assistenziale personalizzato.

15.3 In caso di mancata collaborazione ovvero di indisponibilità alla compartecipazione, pur in presenza di una accertata capacità economica o in presunzione di essa, è salva la facoltà del Comune di agire nelle competenti sedi al fine di procedere al recupero di quanto ritenuto di spettanza.

15.4 Per la determinazione dell'importo del sostegno economico per il ricovero in servizi residenziali a ciclo continuo per anziani e disabili, la misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore della quota sociale della retta della struttura residenziale presso cui è inserita l'utenza e la quota da essa sostenibile, definita nel progetto personalizzato.

L'importo è definito in contraddittorio con l'utente quando possibile (o chi lo rappresenta) e/o la sua famiglia, tenendo conto anche, ma non in via esclusiva, dell'ISEE dell'utenza e considerando la natura e lo scopo delle indennità eventualmente percepite³ oltre che della natura continuativa e globalmente assistenziale della prestazione erogata, delle pensioni, rendite e indennità comunque denominate e godute.

15.5 Qualora una delle indennità derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna "Non autosufficienza" della tabella rappresentata all'Allegato 3 del D.P.C.M. n. 15/2013 subentrasse successivamente all'istanza di determinazione dell'intervento economico integrativo comunale, si procederà alla rideterminazione dell'intervento stesso sommando alla quota utente giornaliera il valore ricavabile in applicazione del precedente co. 15.4, con decorrenza dalla data di validità dell'indennità stessa, inclusi eventuali periodi arretrati.

15.6 In caso di ISEE elevati, anche superiori alla soglia di accesso, pur a fronte di una modesta liquidità mensile⁴, eventualmente sempre nell'ambito del progetto individualizzato, ovvero a margine, il Comune potrà procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta. Qualora, a fronte di una illiquidità dell'ISEE, l'utenza non consenta alla stipulazione di siffatti accordi, e si dovesse concretare un obbligo di intervento comunale a titolo integrativo, detta integrazione/pagamento integrale della quota sociale da parte del Comune, per la parte che include la quota sociale legittimamente a carico dell'utenza, è da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente titolo, in capo al

³ Derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna "Non autosufficienza" della tabella rappresentata all'Allegato 3 del D.P.C.M. n. 15/2013.

⁴ Liquidità mensile inferiore al costo della prestazione residenziale richiesta.

Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.

15.7 Il Servizio Sociale comunale, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, in casi eccezionali, discrezionalmente valutati, può proporre l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza, che viene poi disposta con motivato provvedimento.

15.8 La quota di compartecipazione a carico dell'utenza potrà subire delle variazioni in caso di mutamento significativo della capacità economica dell'utenza, che è tenuta a segnalarlo tempestivamente al Servizio Sociale.

Articolo 16 - Lista di attesa

Qualora il Comune di Sesto ed Uniti non sia in grado di far fronte alle istanze di attivazione di prestazioni domiciliari, diurne o residenziali pervenute e ritenute ammissibili, è predisposta una lista d'attesa graduata ai fini del relativo accesso, tenendo conto degli indicatori di priorità di seguito individuati:

- assenza di rete familiare e sociale;
- famiglie mono-genitoriali;
- situazione di effettiva carenza di risorse ulteriori;
- nuclei familiari che stanno sostenendo un significativo carico assistenziale da molto tempo.

Gli indicatori di priorità di cui sopra possono essere integrati o specificati da altri, elaborati dal Servizio Sociale del Comune di Sesto ed Uniti, adeguatamente illustrati all'atto di presentazione delle domande al fine di aggiornare i presupposti istruttori procedurali. A parità quali/quantitativa dei suindicati indicatori, sarà evasa prioritariamente la domanda meno recente, salvo verifica della attualità della sussistenza dei presupposti per l'attivazione della prestazione.

Articolo 17 - I.S.E.E. corrente

In presenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente è fatta salva la presentazione dell'ISEE corrente.

TITOLO III- NORME FINALI

Articolo 18 - Entrata in vigore e pubblicità aggiuntiva

In aggiunta al regime di pubblicità ordinario previsto dallo Statuto comunale e della normativa vigente, il presente regolamento è reso disponibile presso il servizio sociale territoriale, per la visione e l'eventuale rilascio di copia a chiunque ne faccia richiesta.

Articolo 19 - Norma transitoria

Le soglie di accesso e le tariffe, saranno approvate con successivo provvedimento della Giunta del Comune di Sesto ed Uniti entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Sino a quella data continuano ad applicarsi le soglie di accesso attualmente in vigore.

ALLEGATO A - LE PRESTAZIONI

CAPO I - INTERVENTI PER LA DOMICILIARIETÀ

1: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)

Descrizione del servizio

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare, di seguito denominato "S.A.D.", è costituito da un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale erogate al domicilio e nell'ambiente di vita di persone e famiglie fragili in stato di bisogno per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura.

Finalità

1. Il S.A.D. è finalizzato a favorire e sostenere il permanere dei beneficiari nel proprio ambito familiare e sociale.

2. Il S.A.D. promuove, mantiene o recupera:

- l'autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
- la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
- il sostegno delle famiglie impegnate nell'attività di cura;
- l'integrazione e il collegamento con i servizi sociosanitari.

Destinatari

1. I destinatari del S.A.D. sono persone anziane e disabili o nuclei familiari residenti nel Comune in situazione di fragilità per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura.

2. Accedono prioritariamente al S.A.D. le persone non autosufficienti che versano in condizioni economiche disagiate e che non hanno una rete di aiuti significativa.

Tipologia delle prestazioni

1. Il S.A.D. viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-assistenziali.

2. La tipologia di prestazione socio-assistenziale e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.

Compartecipazione al costo del servizio

1. La Giunta comunale stabilisce annualmente le modalità di compartecipazione ai costi da parte dell'utenza nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 15 del presente regolamento.

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero delle ore di S.A.D. fruite nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla formula prevista dall'articolo 9 del presente regolamento.

2: PASTI A DOMICILIO

Descrizione del servizio

1. Il servizio consiste nella consegna al domicilio dell'utente di un pasto pronto, opportunamente confezionato secondo le norme igieniche e nutrizionali definite dagli organi competenti.

Finalità

1. Il servizio pasti a domicilio è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, garantendo il soddisfacimento di una necessità primaria e assicurando una corretta alimentazione a persone non in grado di provvedervi autonomamente.

Destinatari

1. I destinatari del servizio pasti a domicilio sono, di norma, cittadini con ridotta autonomia funzionale e incapaci a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti, che vivono soli o con familiari non in grado di provvedere a tale necessità.

2. Accedono prioritariamente al servizio pasti a domicilio le persone, individuate al comma precedente, del tutto prive di una rete familiare di supporto.

Compartecipazione al costo del servizio

1. La Giunta comunale stabilisce annualmente le modalità di compartecipazione ai costi da parte dell'utenza nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 15 del presente regolamento.

3: SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

Descrizione del servizio

1. Il servizio di trasporto sociale consiste nel trasporto e nell'accompagnamento di persone non in grado di raggiungere in autonomia luoghi di cura e riabilitazione.

Finalità

1. Il trasporto sociale è un servizio in favore di persone fragili e svantaggiate, utile a facilitare:

- l'accesso alle strutture sanitarie;
- l'accesso ai servizi di terapia, rieducazione e riabilitazione del territorio;
- l'accesso a uffici e servizi pubblici e di pubblica utilità.

Destinatari

1. Sono destinatari del servizio:

- persone disabili;
- pazienti oncologici e/o emodializzati;
- persone anziane o disabili non autosufficienti;
- situazioni segnalate dal Servizio Sociale.

2. Accedono prioritariamente al servizio le persone prive di rete familiare di supporto.

3. Il Servizio è offerto compatibilmente con i mezzi a disposizione dell'Amministrazione comunale e compatibilmente con le risorse di bilancio.

4. Non è prevista alcuna partecipazione alla spesa per i trasporti di minori disabili connessi all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

4: SERVIZIO DI TELESOCORSO

Descrizione del servizio

1. Il servizio di telesoccorso è volto a garantire un pronto intervento nel caso di malori improvvisi, cadute accidentali o incidenti domestici, favorendo in questo modo una maggiore tranquillità psicologica ai beneficiari a rischio sociale o sanitario.

Finalità

1. Il servizio di telesoccorso ha lo scopo di:

- tutelare la salute degli utenti;
- essere di aiuto e supporto alle persone che vivono sole;
- permettere la permanenza presso la propria abitazione, senza rivolgersi a strutture residenziali.

Destinatari

1. Possono accedere al servizio di Telesoccorso gli anziani soli o inseriti in nucleo familiare, nonché gli adulti disabili o con particolari patologie, e precisamente:

- anziani soli o in coppia senza appoggio familiare in condizione di non autosufficienza totale o parziale o in condizione di autosufficienza, ma con problematiche di tipo affettivo-relazionale;
- anziani non autosufficienti che, pur inseriti in un nucleo familiare, rimangono soli in diversi momenti della giornata;
- adulti disabili o affetti da particolari patologie.

Compartecipazione al costo del servizio

1. La Giunta comunale stabilisce annualmente le modalità di compartecipazione ai costi da parte dell'utenza nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 15 del presente regolamento.

CAPO II - INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI

5: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.)

Descrizione del servizio

1. Il servizio di assistenza domiciliare minori consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da un'équipe multidisciplinare nei confronti di minori e del loro nucleo familiare.

2. L'affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare, all'interno della casa e nel contesto territoriale in cui vive il minore.

Finalità

1. Le finalità del servizio A.D.M. sono preventive e riparative volte a:

- tutelare e sostenere i minori che vivono esperienze di difficoltà;
- promuovere le risorse educative/relazionali dei minori e del loro nucleo familiare;
- favorire l'integrazione nel contesto sociale del minore e del nucleo familiare;
- accompagnare i genitori all'interno dei percorsi di autonomia nel compito educativo verso i figli.

Destinatari

1. Sono destinatari del servizio le famiglie e i minori:

- sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- che necessitano di interventi di assistenza educativa nell'ambito di un progetto di tutela del minore all'interno del contesto parentale;
- che presentano gravi problematiche sociali quali conflittualità familiari, grave emarginazione, patologie mediche ovvero trascuratezza, disorganizzazione e incapacità genitoriale a gestire adeguatamente aspetti educativi ed anche pratici del vivere quotidiano.

2. Accedono prioritariamente al servizio i minori destinatari di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Modalità di accesso

1. L'attivazione del servizio avviene su proposta dell'Assistente sociale o dei servizi territoriali, nonché su prescrizione dell'Autorità Giudiziaria.

2. L'attivazione del servizio può anche avvenire su richiesta della famiglia previa valutazione del servizio sociale professionale.

Durata

1. Gli orari di svolgimento del servizio, la loro durata e il numero di operatori necessari saranno concordati tra le parti (operatori sociali referenti e coordinatore); in linea generale si prevede che l' A.D.M. abbia una durata di un anno, prorogabile in base al progetto.

Compartecipazione al costo del servizio

1. La Giunta comunale stabilisce annualmente le modalità di compartecipazione ai costi da parte dell'utenza nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 15 del presente regolamento.

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il

numero delle ore di A.D.M. fruite nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla formula prevista dall'articolo 9 del presente regolamento.

6: SERVIZIO DI INCONTRI PROTETTI

Descrizione del servizio

1. Il Servizio incontri protetti consiste nella realizzazione di regolari visite genitori - figli alla presenza di una figura educativa avente il compito di osservare, favorire e facilitare il mantenimento o la ricostruzione della relazione tra i minori e i genitori.

Finalità

1. La prestazione ha la finalità di favorire e facilitare il mantenimento o la ricostruzione della relazione genitori – figli nell’ambito di nuclei familiari caratterizzati da genitori altamente conflittuali o maltrattanti o affetti da problematiche sanitarie (psichiatriche o di dipendenza), ovvero minori collocati in comunità alloggio/affido familiare.

Destinatari

1. Destinatari della prestazione sono i minori sottoposti alla tutela dell’Autorità Giudiziaria che, mediante provvedimento, ne regola il diritto di visita con i genitori a seguito di allontanamento dagli stessi da uno/entrambe le figure genitoriali/altri familiari a causa di separazione/divorzio, conflitto familiare, affido etero - familiare, inserimento in comunità d’accoglienza.

2. Possono essere destinatari della prestazione anche minori non sottoposti alla tutela dell’Autorità Giudiziaria, su richiesta della famiglia e previa valutazione del servizio sociale professionale.

Modalità di accesso

1. L’accesso alla prestazione qui disciplinata è ordinariamente prescritto dall’autorità giudiziaria che conferisce l’incarico al Servizio Tutela Minori.

2. L’attivazione della prestazione può anche avvenire su richiesta della famiglia previa valutazione del servizio sociale professionale.

Compartecipazione al costo del servizio

1. La Giunta comunale stabilisce annualmente le modalità di compartecipazione ai costi da parte dell’utenza nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 15 del presente regolamento.

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero delle ore di incontri protetti fruiti nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla formula prevista dall’articolo 9 del presente regolamento.

7: SERVIZIO AFFIDI FAMILIARI

Descrizione del servizio

1. L'affido familiare è un istituto giuridico rivolto ai minorenni che necessitano di un intervento temporaneo di accoglienza presso un'altra famiglia e/o persona singola, a supporto di una situazione di grave disagio familiare.

Finalità

1. L'affidamento familiare ha la finalità di garantire al minore il diritto a crescere in un ambiente che possa soddisfare le sue esigenze educative e affettive, in grado di rispettare i suoi bisogni, in riferimento alle caratteristiche personali e familiari e alla sua specifica situazione di difficoltà

Destinatari

1. I destinatari di progetti di accoglienza possono essere:

- minori segnalati dal Servizio Sociale comunale o dal Servizio Minori e Famiglia, previo accordo con la famiglia di origine;
- minori sottoposti alla tutela dell'Autorità Giudiziaria.

Modalità di attivazione del servizio

1. L'attivazione del servizio avviene su proposta dell'Assistente sociale Comunale o della Tutela Minori, nonché su prescrizione dell'Autorità Giudiziaria.

1. L'attivazione del servizio può anche avvenire su richiesta della famiglia previa valutazione del servizio sociale professionale.

Compartecipazione al costo del servizio

1. Nel rispetto della normativa vigente, e sussistendone le condizioni, il Comune riconosce alla famiglia affidataria, nel limite delle risorse disponibili, un contributo economico mensile forfettario in caso di:

- affidamento consensuale e giudiziale intra familiare;
 - affidamento consensuale e giudiziale etero familiare, con importo differenziato in caso di affidamento a tempo pieno e a tempo parziale;
 - affidamento familiare giudiziale etero familiare per casi di minori stranieri non accompagnati.

2. Il Comune valuta altresì il riconoscimento di eventuali rimborsi alla famiglia affidataria, per eventuali spese straordinarie sostenute dalla stessa.

3. Il contributo per l'affido riconosce il diritto del minore ad una famiglia e pertanto non è legato alla valutazione della situazione economica della famiglia affidataria; il suo valore massimo, per le diverse tipologie di affidamento, viene deliberato dalla Giunta del Comune in linea con quanto previsto dall'assemblea dei sindaci dell'ambito territoriale di Cremona o nei Piani di Zona.

8: STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORENNI

Descrizione della prestazione

1. La finalità dell'inserimento in strutture residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura idoneo alla sua crescita, qualora la famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura.

2. Contestualmente si intende favorire il recupero delle competenze genitoriali di quest'ultima nell'ottica di un rientro in essa, o in altro adeguato contesto familiare, del minore.

3. L'inserimento in struttura residenziale del minore può avvenire:

- su base consensuale;
- in esecuzione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- in esecuzione di provvedimento amministrativo ex art. 403 c.c.

Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 15 del presente Regolamento.

CAPO III – SERVIZI TERRITORIALI PER DISABILI

9: SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA PER PERSONE DISABILI (S.F.A. E S.F.A. DOTE), E CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE)

Descrizione del servizio

1. Il servizio di formazione all'autonomia, di seguito denominato "S.F.A.", è un Servizio Sociale territoriale rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale, professionale e nella prospettiva di un inserimento lavorativo.

2. Il servizio di formazione all'autonomia per persone disabili, di seguito denominato "S.F.A. DOTE", è un Servizio Sociale territoriale rivolto a persone disabili che offre prestazioni educative e attività ludico-ricreative in percorsi socio educativi individualizzati.

3. Il servizio Centro Socio Educativo, di seguito denominato "CSE", è un servizio diurno che promuove interventi socio educativi mirati e personalizzati, articolati in un Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) per ogni ospite disabile.

Finalità

1. Il servizio di formazione all'autonomia è finalizzato all'acquisizione di competenze sociali, rispetto al proprio ruolo nella famiglia e all'acquisizione di prerequisiti per un inserimento lavorativo.

2. Il servizio territoriale per persone disabili è finalizzato a:

- offrire opportunità di socializzazione in contesti protetti, che garantiscano un miglioramento alla qualità di vita quotidiana della persona con disabilità;
- promuovere autonomie, libera scelta e implementazione nella auto-organizzazione del proprio tempo nel territorio di appartenenza;
- monitorare il benessere della persona mediante la quotidianità degli interventi, al fine di prevenire un eventuale aggravamento delle condizioni di fragilità.

3. Gli interventi previsti dal C.S.E. sono di tipo socio educativi o socio animativi e sono finalizzati:

- alla autonomia personale;
- alla socializzazione;
- al mantenimento del livello culturale;
- propedeutici all'inserimento nel mercato del lavoro.

Destinatari

1. Destinatari dello SFA sono:

- persone disabili di età compresa tra i 16 anni e i 35 anni;
- persone di età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti che, dimessi dal sistema sanitario o sociosanitario necessitano, per una loro inclusione sociale, di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali.

2. Non possono accedere allo S.F.A. persone con prevalenza di patologie psichiatriche o in

situazione di dipendenza da sostanze.

3. Destinatari del servizio territoriale per persone disabili sono persone disabili di età compresa tra i 18 ed i 65 anni.

4. Accedono in via prioritaria al servizio le persone disabili che non dispongono di altre opportunità di socializzazione.

5. Destinatari del CSE sono persone in situazione di disabilità, la cui fragilità non sia compresa tra quelle riconducibili al sistema sociosanitario.

Compartecipazione al costo del servizio

1. La Giunta comunale stabilisce annualmente le modalità di compartecipazione ai costi da parte dell'utenza nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 15 del presente regolamento.

CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO

10: INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Descrizione della prestazione

Trattasi dell'erogazione di un contributo economico, ovvero un'esenzione/riduzione dal pagamento di determinati servizi. A tal fine, il Comune può richiedere la sottoscrizione di un patto individualizzato e/o contratto sociale, in cui siano definiti degli impegni reciproci (ad esempio anche lo svolgimento di attività a rilevanza sociale).

Finalità

Il contributo economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

Destinatari

Destinatari dell'intervento economico sono i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Sesto ed Uniti, salva l'estensibilità ai soggetti di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, che si trovino in una condizione di grave disagio socio-economico.

Durata

Il contributo è da considerarsi uno strumento per la modifica ed il superamento di difficoltà temporanee e si pone all'interno di un processo di responsabilizzazione che deve mirare al raggiungimento dell'autonomia. Pertanto, il contributo economico ha carattere temporaneo.

Soglia di accesso ed entità del contributo

La Giunta comunale stabilisce annualmente la soglia di accesso di quanto previsto dall'articolo 15 del presente regolamento.

CAPO V - INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI SERVIZI

11: SERVIZIO SEMI-RESIDENZIALE CENTRO DIURNO DISABILI (C.D.D.)

Descrizione del servizio

1. Il Centro Diurno Disabili è una unità di offerta semi-residenziale rivolta a persone in situazione di disabilità grave, di norma maggiorenni, con gravi compromissioni della loro autonomia e delle loro capacità di relazione.

2. Il Centro Diurno Disabili garantisce prestazioni assistenziali, educative, riabilitative e sociosanitarie, favorisce lo sviluppo ed il mantenimento delle autonomie personali a sostegno anche del nucleo familiare.

3. L'accesso al servizio avviene tramite apposita istanza e previa valutazione congiunta dei bisogni tra il servizio sociale e i servizi della A.S.S.T. per la definizione del progetto di intervento.

Compartecipazione al costo del servizio

1. La Giunta comunale stabilisce annualmente le modalità di compartecipazione ai costi da parte dell'utenza nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 15 del presente regolamento.

12: CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DI RETTE DI SERVIZI RESIDENZIALI

Descrizione dell'intervento

1. Per contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di degenza di strutture residenziali a carattere comunitario ovvero di strutture residenziali a carattere sociosanitario erogato in modo diversificato in relazione alla situazione complessiva e alla capacità economica del nucleo familiare, liquidato direttamente all'ente gestore.

2. L'Assistente sociale del Comune verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'interessato nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi della rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni e Assegni di cura.

Finalità

1. Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire l'accesso ad una risposta residenziale al bisogno abitativo e un adeguato percorso di accoglienza e assistenza.

Destinatari

1. Destinatari del contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali sono:
- persone disabili e anziane prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio;
- persone disabili e persone adulte in condizioni di gravissima marginalità prive di alloggio e di rete familiare di riferimento.

Tipologia delle prestazioni

1. Contributo:

- per ricovero definitivo in RSA;
- per ricovero sollievo in RSA;
- per ricovero in strutture residenziali per disabili;
- per sollievo in strutture residenziali per disabili;
- per quota sociale per appartamenti di residenzialità leggera;
- per ricovero in unità di offerta sociale per adulti.

2. La scelta della struttura di ricovero è preferibilmente concordata con il Comune al fine dell'individuazione della scelta migliore nell'interesse della persona e con il minor aggravio di spesa per il medesimo.

Durata

1. Per inserimenti in strutture a carattere residenziale il contributo è concesso a tempo indeterminato, con verifiche annuali della permanenza dei requisiti finalizzati all'integrazione della retta e della quota di compartecipazione a carico dell'utenza.

2. Per ricoveri temporanei di sollievo la durata del contributo è definita all'interno degli specifici bandi predisposti dall'Azienda Sociale del Cremonese e approvati dall'Assemblea dei Sindaci.

Soglia di accesso ed entità del contributo

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 15 del presente Regolamento.